

Versione in vigore con le modifiche apportate dalle deliberazioni 118/2016/R/efr e 96/2018/R/EEL

Deliberazione 28 luglio 2011 - ARG/elt 104/11

Condizioni per promuovere la trasparenza dei contratti di vendita ai clienti finali di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 luglio 2011

Visti:

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (di seguito: direttiva 2009/28/CE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- la legge 3 agosto 2007, n. 125, di conversione con modifiche del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229;
- il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, in materia di pubblicità ingannevole;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito: decreto legislativo n. 28/11);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, 28 luglio 2005, come integrato e modificato dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 19 febbraio 2007;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 11 aprile 2008;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 18 dicembre 2008;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 2 marzo 2009;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 31 luglio 2009 (di seguito: decreto ministeriale 31 luglio 2009);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 6 agosto 2010;

- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 5 maggio 2011;
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 18 gennaio 2007, n. 11/07 (di seguito: Testo Integrato Unbundling);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07;
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09 (di seguito: Testo Integrato Settlement o TIS);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2009, ARG/com 202/09 (di seguito: deliberazione ARG/com 202/09);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 8 luglio 2011, ARG/com 104/10 (di seguito: Codice di condotta commerciale);
- il documento per la consultazione 27 luglio 2009, DCO 26/09 (di seguito: DCO 26/09);
- il documento per la consultazione 14 luglio 2010, DCO 23/10 (di seguito: DCO 23/10);
- il documento per la consultazione 1 giugno 2011, DCO 21/11 (di seguito: DCO 21/11);
- le osservazioni ai DCO 26/09, 23/10 e 21/11 pervenute all’Autorità.

Considerato che:

- in tempi recenti, sempre più società di vendita al dettaglio di energia elettrica propongono tra le diverse offerte di vendita ai clienti finali, offerte di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ovvero offerte di energia accompagnate da forme di valorizzazione di strumenti di sostenibilità ambientale quali, ad esempio, azioni di riforestazione a compensazione di emissioni di biossido di carbonio;
- il crescente interesse di carattere commerciale associato alle offerte di cui al precedente alinea rende urgente l’adozione di strumenti per la promozione della trasparenza dei contratti di vendita ai clienti finali di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili;
- l’Autorità, con il DCO 26/09, ha proposto, in attesa di un più completo quadro normativo, gli orientamenti in materia di promozione della trasparenza dei contratti di vendita ai clienti finali di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, al fine di individuare i meccanismi di mercato più adatti a promuovere la trasparenza e la concorrenza;
- il quadro normativo è stato completato dal decreto ministeriale 31 luglio 2009. Tale decreto, tra l’altro, ha previsto che il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito: GSE) predisponga una procedura finalizzata a:
 - certificare l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e immessa in rete da ciascun produttore e in ciascun anno solare (certificazione di origine ICO);
 - emettere i certificati di origine (titoli CO-FER) da assegnare ai produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili in relazione all’energia elettrica effettivamente prodotta e immessa in rete in ciascun anno solare;
 - trasferire la certificazione di origine (titoli CO-FER) dai produttori ai venditori secondo principi di trasparenza e di tracciabilità dei predetti trasferimenti in

maniera tale che una certificazione di origine risulti sempre nella titolarità di un solo soggetto.

Tale procedura è stata definita dal GSE e successivamente approvata dal Ministero dello Sviluppo Economico;

- l'articolo 2 del decreto ministeriale 31 luglio 2009 ha previsto che:
 - le società di vendita siano tenute a rendere disponibili ai clienti finali le informazioni di cui all'articolo 1 del medesimo decreto (informazioni sulla composizione del mix di fonti energetiche primarie utilizzate per la produzione dell'energia elettrica fornita e sull'impatto ambientale della produzione di energia elettrica, utili al fine di risparmiare energia) includendole nel materiale promozionale reso disponibile al cliente in fase pre-contrattuale e nelle schede di confrontabilità consegnate ai clienti alimentati in bassa tensione al momento della sottoscrizione del contratto;
 - le informazioni relative al mix energetico dell'energia elettrica venduta, con riferimento a ciascuno dei due anni precedenti, debbano essere riportate nei siti internet delle società di vendita entro il 31 maggio di ogni anno, nonché, con frequenza almeno quadrimestrale, nei documenti di fatturazione trasmessi a ciascun cliente finale;
 - le società di vendita indichino ai propri clienti finali le informazioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 3, del medesimo decreto (informazioni sull'impatto ambientale della produzione di energia elettrica, nonché informazioni utili per la promozione, da parte dei clienti finali, di azioni finalizzate al risparmio energetico; risultati di studi volti alla valutazione dell'impatto ambientale della produzione di energia elettrica, in cui si tenga conto anche dell'analisi del ciclo di vita e dei costi esterni), nonché eventuali ulteriori fonti informative terze e indipendenti indicanti informazioni sulle possibili azioni che i medesimi clienti possono attuare al fine di conseguire risparmi negli usi finali di energia;
- l'articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale 31 luglio 2009 già prevede, tra l'altro, che, entro il 31 marzo di ciascun anno, a decorrere dal 2011, le società di vendita comunicano al GSE, relativamente all'anno precedente, la quantità di energia elettrica venduta ai clienti finali come prodotta da fonti rinnovabili, specificando le quantità vendute nell'ambito di eventuali differenti offerte contrattuali;
- l'Autorità, a seguito degli sviluppi normativi che si sono registrati, con il DCO 23/10 ha proposto la definizione di:
 - strumenti per la promozione della trasparenza dei contratti di vendita di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili (di seguito: contratti di vendita di energia rinnovabile) per garantire che la medesima energia non venga inclusa in più offerte di vendita;
 - ulteriori strumenti per la promozione della trasparenza al fine di consentire ai clienti finali di scegliere tra le diverse offerte disponibili, proponendo altresì che le società di vendita, nelle medesime offerte, diano evidenza dell'esistenza di strumenti di incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili i cui costi sono già sostenuti, direttamente o indirettamente, dai clienti finali;
- in esito al processo di consultazione, i soggetti interessati:
 - condividono i principi definiti alla base della promozione della trasparenza prospettata per i contratti di vendita di energia rinnovabile, evidenziando la

- necessità che le tempistiche siano coerenti con quanto previsto dal TIS per la determinazione dell'energia elettrica prelevata relativamente a ciascun anno;
- condividono l'utilizzo dei titoli CO-FER come strumento principale per garantire la tracciatura dell'energia oggetto dei contratti di vendita di energia rinnovabile, ma propongono di individuare anche altri strumenti da affiancare ai titoli CO-FER al fine di garantire una maggiore integrazione con i mercati esteri; ciò perché i titoli CO-FER non sono riferiti anche all'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili all'estero e importata in Italia;
 - condividono la necessità di individuare un corrispettivo unitario per le quantità di energia oggetto dei contratti di vendita di energia rinnovabile non coperte dai titoli CO-FER, ma propongono un meccanismo che, a differenza di quanto proposto nel DCO 23/10, non fissi un valore pari al massimo incentivo attualmente in vigore per le fonti rinnovabili ma preveda che il corrispettivo unitario sia pari a un multiplo del valore di mercato dei titoli CO-FER;
 - condividono la necessità di promuovere la trasparenza ma propongono che l'Autorità definisca esclusivamente i principi secondo i quali le società di vendita devono fornire le informazioni ai propri clienti finali, lasciando alle medesime la scelta del modo di fornire tali informazioni;
 - nel corso della consultazione avviato con il DCO 23/10, il Gestore dei Mercati Energetici – GME S.p.A. (di seguito: GME) ha proposto di organizzare e gestire una piattaforma di mercato dedicata allo scambio dei titoli CO-FER, ferme restando le competenze assegnate al GSE in qualità di soggetto che emette i titoli CO-FER. Ciò in ragione dell'esperienza e del *know-how* acquisiti dal GME nell'ambito delle attività di gestione dei mercati ambientali;
 - il decreto legislativo n. 28/11, all'articolo 34, prevede che, secondo modalità definite con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, sentito il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, su proposta dell'Autorità, sono aggiornate le modalità di rilascio, riconoscimento e utilizzo della garanzia d'origine in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 15 della direttiva 2009/28/CE; e che, a decorrere dall'1 gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore del predetto decreto ministeriale, i fornitori di energia elettrica possano utilizzare esclusivamente la garanzia di origine di cui alla direttiva 2009/28/CE per provare ai clienti finali la quota o la quantità di energia da fonti rinnovabili nel proprio mix energetico.

Considerato che:

- sulla base degli esiti della consultazione avviata con il DCO 23/10 e tenuto conto anche di quanto previsto all'articolo 34 del decreto legislativo n. 28/11, l'Autorità ha ritenuto opportuno, con il DCO 21/11, porre in consultazione le proposte finali e lo schema di deliberato del provvedimento che disciplinerà i contratti di vendita ai clienti finali relativi a energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili;
- l'Autorità, con il DCO 21/11, ha proposto la definizione di:
 - a) strumenti per la promozione della trasparenza dei contratti di vendita di energia rinnovabile per garantire che il medesimo kWh prodotto da fonti rinnovabili non venga incluso in più contratti di vendita;

- b) ulteriori strumenti per la promozione della trasparenza, evitando di ridurre le possibilità di differenziazione delle offerte e promuovendo i prodotti commerciali che rispondano alle esigenze e alle sensibilità dei diversi clienti finali;
- con riferimento alla precedente lettera a), l’Autorità ha proposto:
 - di utilizzare, ai fini della verifica, esclusivamente le garanzie di origine di cui alla direttiva 2009/28/CE e, nelle more dell’entrata in vigore delle disposizioni relative alle garanzie di origine previste dal decreto legislativo n. 28/11, i titoli CO-FER di cui al decreto ministeriale 31 luglio 2009. L’Autorità ha altresì proposto che le società di vendita possano comunque utilizzare altri strumenti e marchi di certificazione di natura volontaria ovvero gestiti da soggetti diversi dal GSE, fermo restando il fatto che qualsiasi contratto di vendita di energia riconducibile ad un contratto di vendita di energia rinnovabile debba essere comprovato da garanzie di origine;
 - che le garanzie di origine siano oggetto di negoziazione in una sede che verrà appositamente predisposta dal GME, ovvero oggetto di libero scambio anche al di fuori della medesima sede (in quest’ultimo caso si è proposto l’obbligo di registrazione delle quantità e dei prezzi di negoziazione). L’Autorità ha altresì proposto che qualora una società di vendita avesse venduto come attribuibile alle fonti rinnovabili più energia di quella possibile sulla base delle garanzie di origine in suo possesso, la medesima società dovrebbe versare al GSE un corrispettivo convenzionalmente pari al prodotto tra la quantità di energia elettrica oggetto di contratti di vendita di energia rinnovabile non coperta da garanzie di origine e due volte il prezzo medio di contrattazione delle garanzie di origine registrato dal GME;
 - l’Autorità ha inoltre proposto che le garanzie di origine corrispondenti all’energia elettrica incentivata dai meccanismi di incentivazione previsti dall’ordinamento nazionale siano trasferite a titolo gratuito al GSE e che vengano escluse le garanzie d’origine rilasciate all’estero e riferite alla produzione di energia elettrica da impianti che hanno beneficiato di regimi di sostegno in Paesi esteri. Ciò in coerenza con:
 - l’articolo 15, comma 2, della direttiva 2009/28/CE, secondo cui *“Gli Stati membri possono disporre che a un produttore non sia concesso nessun sostegno se tale produttore riceve una garanzia d’origine per la stessa produzione di energia da fonti rinnovabili”*;
 - la disciplina di cui al decreto legislativo n. 28/11 secondo cui, in generale e salvo specifiche disposizioni, gli incentivi e le forme di sostegno per le fonti rinnovabili non sono tra loro cumulabili;
 - l’Autorità, con riferimento al precedente alinea, ha proposto che il GSE organizzi, periodicamente, procedure concorsuali finalizzate ad assegnare le garanzie d’origine nella propria disponibilità versando i relativi proventi a Cassa conguaglio per il settore elettrico, a valere sul Conto per nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili ed assimilate, alimentato dalla componente tariffaria A3. Ciò poiché il GSE dispone di un elevato quantitativo di garanzie d’origine;
 - con riferimento alla precedente lettera b), l’Autorità, fermo restando l’obbligo per le società di vendita di evidenziare ai propri clienti finali l’esistenza di strumenti di incentivazione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, i cui costi sono già sostenuti direttamente o indirettamente dai clienti finali, ha proposto che:

- ciascuna società di vendita che propone offerte di energia rinnovabile indichi, nel proprio materiale promozionale e informativo, le caratteristiche delle medesime offerte, evidenziando l'esistenza di strumenti di incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, i cui costi sono già sostenuti direttamente o indirettamente dai clienti finali;
- ciascuna società di vendita, nel caso di clienti finali che stipulano contratti di vendita di energia rinnovabile, riporti, con frequenza almeno quadrimestrale, nei documenti di fatturazione trasmessi a ciascun cliente finale:
 - i. le informazioni relative al mix energetico del contratto oltre alle informazioni, relative al mix energetico dell'energia elettrica complessivamente venduta (obbligo già previsto dall'articolo 2 del decreto ministeriale 31 luglio 2009);
 - ii. la precisazione che il contratto di vendita di energia rinnovabile è soggetto alla verifica e al controllo da parte dell'Autorità;
 - iii. eventuali ulteriori indicazioni atte a dimostrare la provenienza da fonti rinnovabili dell'energia elettrica venduta;
- nell'ambito della consultazione avviata con il DCO 21/11:
 - la maggior parte dei soggetti interessati ha ritenuto preferibile che le società di vendita, nel caso in cui non si siano approvvigionate delle garanzie di origine in quantità sufficiente, versino al GSE un corrispettivo, per la quantità di energia elettrica non coperta dalle relative garanzie di origine, pari da 2 volte (come proposto nel DCO 21/11) fino a 15 volte il prezzo medio di negoziazione delle garanzie di origine rilevato dal GME, prevedendo comunque un valore minimo di tale corrispettivo, indipendente dal prezzo medio di negoziazione; la rimanente parte dei soggetti interessati preferisce, diversamente da quanto sopra descritto, che le società di vendita, entro il 30 novembre di ogni anno, si approvvigionino autonomamente delle garanzie di origine mancanti e, qualora entro tale data non ottemperino a tale previsione, siano soggette a penali o sanzioni;
 - il GSE propone che, per le garanzie di origine non acquistate entro il 31 agosto di ogni anno, si aggiunga un corrispettivo, che verrebbe trattenuto dallo stesso GSE, per la copertura dei costi amministrativi e gestionali;
 - la maggior parte dei soggetti interessati non ha condiviso la previsione che le garanzie di origine relative all'energia elettrica prodotta da impianti di produzione incentivati vengano trasferite a titolo gratuito al GSE. Ciò perché il decreto legislativo n. 28/11 ha previsto che il rilascio della garanzia di origine non ha alcun rilievo ai fini del riconoscimento dei meccanismi di sostegno e perché il sistema delle garanzie di origine è solo uno strumento di tracciabilità dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. Alcuni soggetti interessati hanno proposto che, eventualmente, vengano trasferite a titolo gratuito al GSE solo le garanzie di origine relative all'energia elettrica che accede alle tariffe fisse onnicomprensive ovvero l'energia elettrica prodotta da soggetti non accreditati alla procedura ICO;
 - la maggior parte delle società di vendita non condividono l'obbligo di indicare nelle sole offerte di energia rinnovabile l'esistenza di strumenti di incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili (i cui costi sono già sostenuti direttamente o indirettamente dai clienti finali), in quanto tale indicazione

- dovrebbe essere, più correttamente, indicata indipendentemente dal tipo di offerta commerciale che viene proposta ai propri clienti finali;
- alcune società di vendita ritengono eccessive le informazioni, previste dal DCO 21/11, da rendere disponibili ai propri clienti finali perché comporterebbero un'eccessiva onerosità in capo alle medesime, con relativo aggravio dei costi, e perché il cliente finale potrebbe incorrere in una maggiore complessità nell'interpretazione di tali informazioni;
 - alcuni soggetti interessati, in esito al processo di consultazione avviato con il DCO 21/11, hanno inoltre:
 - evidenziato l'esigenza che la promozione della trasparenza dei contratti di vendita di energia rinnovabile si applichi a partire dall'anno 2013, in quanto i contratti di vendita anche per l'anno 2012 sono già in corso di stipula, o che tale regolazione si applichi a contratti siglati successivamente alla propria entrata in vigore;
 - auspicato che le tempistiche siano coerenti con quelle previste dal decreto ministeriale 31 luglio 2009;
 - suggerito che la promozione della trasparenza dei contratti di vendita di energia rinnovabile venga definita successivamente alla pubblicazione del decreto attuativo che aggiornerà le modalità di rilascio della garanzia di origine;
 - proposto che le garanzie di origine utilizzabili siano relative allo stesso anno di competenza dei consumi sottostanti, salvo i casi di conguagli dovuti a rettifiche dei dati di misura;
 - proposto che si possano utilizzare anche le garanzie di origine rilasciate in Paesi esteri;
 - proposto che venga riconosciuto ai clienti finali un indennizzo automatico, quantificato dall'Autorità, relativo all'energia elettrica per la quale la società di vendita non si è approvvigionata delle garanzie di origine.

Ritenuto opportuno:

- promuovere la trasparenza dei contratti di vendita di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili garantendo la tutela del consumatore, secondo principi di concorrenza e trasparenza, e assicurando che la stessa energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili non venga inclusa in più contratti di vendita di energia rinnovabile;
- prevedere che, al fine di assicurare che la stessa energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili non venga inclusa in più contratti di vendita di energia rinnovabile, si utilizzino, ai fini delle verifiche, esclusivamente le garanzie di origine di cui alla direttiva 2009/28/CE e che, nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni relative alle garanzie di origine previste dal decreto legislativo n. 28/11, si utilizzino i titoli CO-FER di cui al decreto ministeriale 31 luglio 2009;
- prevedere che le società di vendita possano comunque utilizzare altri strumenti e marchi di certificazione di natura volontaria ovvero gestiti da soggetti diversi dal GSE, fermo restando il fatto che qualsiasi contratto di vendita riconducibile ad un contratto di vendita di energia rinnovabile debba essere comprovato da garanzie di origine;
- dare mandato al GME per la predisposizione della sede per la contrattazione delle garanzie di origine e del relativo regolamento di funzionamento;

- prevedere che le garanzie di origine possano essere oggetto di negoziazione nella sede predisposta dal GME ovvero di libero scambio anche al di fuori della medesima sede; e che, in questo caso vi sia l'obbligo di registrazione delle quantità e dei prezzi di negoziazione;
- definire, coerentemente con la disciplina prevista dal decreto ministeriale 31 luglio 2009, la data entro la quale ciascuna società di vendita si debba approvvigionare delle garanzie di origine necessarie con riferimento a ciascun anno;
- prevedere che le garanzie di origine emesse dal GSE che, in applicazione del decreto ministeriale 31 luglio 2009, vengono contestualmente trasferite a titolo gratuito al medesimo GSE si considerino nella titolarità del GSE anche ai fini del presente provvedimento, al fine di garantire la coerenza tra il presente provvedimento e il decreto ministeriale 31 luglio 2009;
- prevedere che il GSE, disponendo di un elevato quantitativo di garanzie d'origine, organizzi, nel rispetto di criteri individuati dall'Autorità, procedure concorrenziali finalizzate ad assegnare le garanzie d'origine nella propria disponibilità;
- disporre che il GSE versi i proventi derivanti dalle disposizioni del presente provvedimento a Cassa conguaglio per il settore elettrico, a valere sul Conto per nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili ed assimilate, alimentato dalla componente tariffaria A₃;
- prevedere che, per l'energia elettrica venduta per la quale una società di vendita non si sia approvvigionata delle relative garanzie di origine, la medesima società versi al GSE un corrispettivo pari al prodotto tra la medesima quantità di energia elettrica e due volte il prezzo medio di contrattazione delle garanzie di origine rilevato dal GME nella sede di contrattazione e tramite contrattazioni bilaterali;
- non definire un valore minimo del corrispettivo di cui al precedente alinea, per evitare di influenzare il prezzo medio di negoziazione delle garanzie d'origine;
- confermare gli strumenti per la promozione della trasparenza delle offerte e dei contratti di vendita di energia rinnovabile proposti nel DCO 21/11, essendo già minimali, con l'eccezione della comunicazione dell'esistenza di strumenti di incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, i cui costi sono già sostenuti dai clienti finali; e che sia preferibile inserire quest'ultima comunicazione nel Codice di condotta commerciale affinché se ne dia evidenza a tutti i clienti finali a cui si applica tale Codice, non solo a coloro che valutano un'offerta commerciale di energia rinnovabile;
- prevedere che le condizioni per promuovere la trasparenza dei contratti di vendita di energia rinnovabile si applichi alle offerte di energia rinnovabile presentate a decorrere dall'1 ottobre 2011 e all'energia elettrica fornita ai clienti finali a decorrere dall'1 gennaio 2012 sottostante ai contratti di vendita di energia rinnovabile siglati a decorrere dall'1 ottobre 2011

DELIBERA

Articolo 1 *Definizioni*

1.1 Ai soli fini del presente provvedimento si applicano le seguenti definizioni:

- a) **cliente finale** è la persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica esclusivamente per uso proprio;
- b) **energia da fonti rinnovabili** è l'energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;
- c) **garanzia di origine** è il documento di cui all'articolo 15 della direttiva 2009/28/CE finalizzato a provare ai clienti finali la quota o la quantità di energia da fonti rinnovabili nel mix energetico di un fornitore di energia. Nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni previste dall'articolo 34 del decreto legislativo n. 28/11, il termine "garanzia di origine", per le finalità di cui al presente provvedimento, coincide con i titoli CO-FER utilizzati dal GSE per le finalità di cui al decreto ministeriale 31 luglio 2009;
- d) **GME** è la società Gestore dei Mercati Energetici – GME S.p.A.;
- e) **GSE** è la società Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.;
- f) **offerta di energia rinnovabile** è un'offerta di vendita in cui l'energia elettrica che verrà venduta, in tutto o in parte, viene commercialmente definita come energia elettrica immessa in rete e prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili;
- g) **contratto di vendita di energia rinnovabile** è un contratto di vendita in cui l'energia elettrica venduta, in tutto o in parte, viene commercialmente definita come energia elettrica immessa in rete e prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili;
- h) **società di vendita** è una società che esercisce l'attività di vendita di energia elettrica ai clienti nel mercato libero e/o l'attività di vendita di energia elettrica ai clienti serviti in maggior tutela, come definite dal Testo Integrato Unbundling.

Articolo 2

Oggetto e ambito di applicazione

- 2.1 Il presente provvedimento si applica nel caso di contratti di vendita di energia rinnovabile. In particolare, il presente provvedimento definisce i requisiti che devono presentare tali contratti al fine di garantire la tutela del consumatore, secondo principi di concorrenza e trasparenza, e assicurando che la stessa energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili non venga inclusa in più contratti di vendita di energia rinnovabile.

Articolo 3

Condizioni necessarie per i contratti di vendita di energia rinnovabile

- 3.1 Ogni contratto di vendita di energia rinnovabile deve essere comprovato da una quantità di garanzie di origine pari alla quantità di energia elettrica venduta come rinnovabile nell'ambito del medesimo contratto. A tal fine, ciascuna società di vendita, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui è stata fornita energia elettrica ai clienti finali nell'ambito di contratti di vendita di energia rinnovabile, è tenuta ad approvvigionarsi di una quantità di garanzie di origine

pari all'energia elettrica venduta come rinnovabile e riferite al medesimo anno, come determinata sulla base dei dati di misura dell'energia elettrica prelevata comunicati dalle imprese distributrici e aggiornati alla data del 31 gennaio dell'anno successivo, dandone evidenza al GSE secondo modalità da quest'ultimo definite. Le società di vendita possono comunque utilizzare altri strumenti e marchi di certificazione di natura volontaria ovvero gestiti da soggetti diversi dal GSE, fermo restando il fatto che qualsiasi contratto di vendita riconducibile ad un contratto di vendita di energia rinnovabile deve essere comprovato da garanzie di origine secondo quanto evidenziato nel presente comma.

- 3.2 Le garanzie di origine possono essere negoziate nella sede per la contrattazione delle garanzie di origine predisposta dal GME, ovvero possono essere oggetto di libera negoziazione o di assegnazione tramite le procedure concorrenziali di cui al comma 4.2. In questi ultimi due casi, i titolari dei contratti bilaterali nonché gli assegnatari hanno l'obbligo di registrazione delle quantità e dei prezzi di negoziazione presso il GME.
- 3.3 Il GSE, entro il 30 giugno di ogni anno, provvede a verificare che ogni società di vendita si sia approvvigionata delle garanzie di origine necessarie ai fini del rispetto del comma 3.1.
- 3.4 Nel caso in cui la verifica di cui al comma 3.3 abbia esito negativo, la società di vendita, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello in cui è stata fornita energia elettrica ai clienti finali nell'ambito di contratti di vendita di energia rinnovabile è tenuta a versare al GSE un corrispettivo pari al prodotto tra:
 - a) 2 (due) volte il prezzo medio di negoziazione delle garanzie di origine determinato dal GME, tenendo conto anche delle procedure concorrenziali di cui al comma 4.2, e
 - b) una quantità di garanzie di origine corrispondente all'energia elettrica venduta come rinnovabile nell'ambito dei contratti di vendita di energia rinnovabile, per la quale la società di vendita non si è approvvigionata delle relative garanzie di origine.Qualora una società di vendita non versi il predetto corrispettivo, l'Autorità può applicare le sanzioni di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95.
- 3.5 L'Autorità trasmette all'Autorità garante della concorrenza e del mercato i nominativi delle società di vendita per le quali la verifica di cui al comma 3.3 ha avuto esito negativo, specificando le società di vendita che non hanno versato al GSE il corrispettivo di cui al comma 3.4 per gli eventuali interventi di competenza. Inoltre, l'Autorità trasmette all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per gli eventuali interventi di competenza, i nominativi delle società di vendita per le quali si dovessero riscontrare, anche in sede di verifica ispettiva, presunte pratiche commerciali scorrette e/o presunte pubblicità ingannevoli.

Articolo 4

Disposizioni relative alle garanzie d'origine nella disponibilità del GSE

- 4.1 Le garanzie di origine emesse dal GSE che, in applicazione del decreto ministeriale 31 luglio 2009, vengono contestualmente trasferite a titolo gratuito al

medesimo GSE si considerano nella titolarità del GSE anche ai fini del presente provvedimento.

- 4.2 Il GSE organizza procedure concorrenziali finalizzate ad assegnare le garanzie d'origine di cui al comma 4.1, secondo criteri di pubblicità, trasparenza e non discriminazione e prevedendo che:
- siano organizzate sessioni periodiche, con frequenza almeno trimestrale;
 - abbiano ad oggetto un numero di garanzie d'origine coerente con quelle nella propria disponibilità.

Articolo 5

Strumenti per la promozione della trasparenza delle offerte e dei contratti di vendita di energia rinnovabile

- 5.1 Ciascuna società di vendita che propone offerte di energia rinnovabile indica, nel proprio materiale promozionale e informativo e, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3.2, del Codice di condotta commerciale, le caratteristiche delle medesime offerte. Infine ciascuna società di vendita precisa che il contratto che ne può derivare è coerente con la regolazione definita dall'Autorità in materia.
- 5.2 Il Codice di condotta commerciale è integrato nei seguenti punti:
- a) all'articolo 10, comma 10.4, le parole: "Nel caso di contratti di fornitura di energia elettrica, tale sezione evidenzia separatamente anche la componente tariffaria A3, finalizzata alla copertura dei costi per l'incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e assimilate." sono sostituite dalle seguenti: "Nel caso di contratti di fornitura di energia elettrica, tale sezione evidenzia separatamente anche la componente tariffaria A3, riportando anche la seguente dicitura: "La componente A3 serve per finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili o da fonti assimilate alle rinnovabili. È a carico di tutti i clienti elettrici."";
 - b) all'articolo 10, comma 10.6, dopo le parole "preveda un corrispettivo unico per la fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale", sono inserite le seguenti " , ad eccezione dell'evidenza della componente tariffaria A3.".
- 5.3 Ciascuna società di vendita, nel caso di clienti finali che stipulano contratti di vendita di energia rinnovabile, riporta, con frequenza almeno quadrimestrale, nei documenti di fatturazione trasmessi a ciascun cliente finale:
- a) le informazioni relative al mix energetico del contratto di vendita sottoscritto con il cliente finale oltre alle informazioni, già previste dall'articolo 2 del decreto ministeriale 31 luglio 2009, relative al mix energetico dell'energia elettrica complessivamente venduta;
 - b) eventuali ulteriori indicazioni atte a dimostrare la provenienza da fonti rinnovabili dell'energia elettrica venduta, tenendo conto di quanto previsto all'articolo 3.
- 5.4 Le informazioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma dovranno essere fornite nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 202/09 per quanto applicabile.

Articolo 6
Disposizioni al GME e al GSE

- 6.1 Il GSE, entro il 15 novembre 2011 e previa pubblica consultazione con i soggetti interessati, definisce:
- a) una procedura tecnica ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, che preveda anche le informazioni (e i relativi flussi) che devono essere messe a disposizione dai produttori e dalle società di vendita;
 - b) una proposta per l'implementazione delle procedure concorrenziali di cui al comma 4.2. Tale proposta deve contenere almeno il bando, i criteri per l'individuazione del numero delle garanzie d'origine oggetto delle procedure concorrenziali nonché la descrizione del modello per l'aggiudicazione delle procedure di assegnazione.
- 6.2 L'Autorità si pronuncia sulla procedura e sulla proposta di cui al comma 6.1, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della medesima.
- 6.3 Il GSE, entro il 31 dicembre 2011, integra il sistema informatico finalizzato a garantire la tracciabilità delle garanzie d'origine, implementato in applicazione del decreto ministeriale 31 luglio 2009, tenendo conto del presente provvedimento e delle osservazioni dell'Autorità sulla procedura tecnica di cui al comma 6.1.
- 6.4 Il GSE versa, con cadenza annuale, i proventi derivanti dalle disposizioni previste dai commi 3.4 e 4.2 alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, a valere sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate, alimentato dalla componente tariffaria A_{SOS} e dall'elemento A_{3RIM} della componente tariffaria A_{RIM}.
- 6.5 Il GSE, entro il 31 ottobre di ogni anno, trasmette all'Autorità un resoconto relativo alle attività di cui al presente provvedimento, evidenziando almeno, per ogni società di vendita, il numero delle garanzie d'origine oggetto di approvvigionamento per le finalità di cui al comma 3.1, i soggetti che hanno versato al GSE il corrispettivo di cui al comma 3.4 e i soggetti inadempienti.
- 6.6 Il GME predispone la sede per la contrattazione delle garanzie di origine e il relativo regolamento di funzionamento, comprensivo dei criteri per la determinazione dei corrispettivi per l'accesso.
- 6.7 Il GME, previa pubblica consultazione con i soggetti interessati, entro il 15 novembre 2011 trasmette al Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità, per verifica, il regolamento di cui al comma 6.6 con i relativi esiti della consultazione.
- 6.8 Il GME, al fine di garantire evidenza pubblica e la diffusione delle informazioni necessarie agli operatori, pubblica e aggiorna sul proprio sito *internet* gli esiti delle contrattazioni di cui ai commi 3.2 in termini di quantità e di prezzi.

Articolo 7
Disposizioni finali

- 7.1 Le società di vendita conservano per almeno 5 (cinque) anni i contratti di vendita di energia rinnovabile sottoscritti dai clienti finali.

- 7.2 L'attività svolta dal GSE ai fini del presente provvedimento trova copertura nel gettito della componente tariffaria A_{SOS} e dell'elemento A_{3RIM} della componente tariffaria A_{RIM} .
- 7.3 Il presente provvedimento viene trasmesso al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al GME, al GSE e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
- 7.4 Le disposizioni previste dal presente provvedimento si applicano alle offerte di energia rinnovabile presentate a decorrere dall'1 ottobre 2011 e all'energia elettrica fornita ai clienti finali a decorrere dall'1 gennaio 2012 sottostante ai contratti di vendita di energia rinnovabile siglati a decorrere dall'1 ottobre 2011.
- 7.5 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito *internet* dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

28 luglio 2011

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni